Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 158

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 7 luglio 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

Ministero dell'aeronautica: Ricompense al valor militare. Pag. 2850

LEGGI E DECRETI

REGIO RECRETO 26 marzo 1942-XX, n. 720.
Norme integrative della legge 23 dicembre 1940-XIX, n. 2042, circa il divieto dell'uso di parole straniere nelle intestazioni delle ditte e nelle varie forme pubblicitarie. Pag. 2852

REGIO DECRETO 17 agosto 1941-XIX.
Istituzione di un Regio liceo scientifico ad unico corso nel comune di Grosseto . . . . Pag. 2853

REGIO DECRETO 17 agosto 1941-XIX.
Istituzione di un Regio liceo scientifico ad unico corso nel comune di Casal Monferrato . . . . . . Pag. 2853

REGIO DECRETO 24 ottobre 1941-XIX.
Istituzione di un Regio ginnasio nel comune di Spalato. Pag. 2853

REGIO DECRETO 24 ottobre 1941-XIX.
Istituzione di un Regio liceo scientifico ad unico corso nel comune di Zara . . . . Pag. 2854

REGIO DECRETO 26 maggio 1942-XX.
Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, della motobilancella « Lindo ». Pag. 2854

REGIO DECRETO 26 maggio 1942-XX.
Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, delle navi mercantili motovelieri « Maria delle Grazie » e « Plutone » . . . Pag. 2854

REGIO DECRETO 26 maggio 1942-XX.
Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, del motoveliero « Vittorio ». Pag. 2855

REGIO DECRETO 26 maggio 1942-XX.
Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, della motogoletta « Ottavia ». Pag. 2855

REGIO DECRETO 26 maggio 1942-XX.
Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, della motonave « Ramb IV ». Pag. 2855

REGIO DECRETO 26 maggio 1942-XX.
Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, del motoveliero « Dichea ». Pag. 2855

REGIO DECRETO 26 maggio 1942-XX.
Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, del motoveliero « Anita L. ». Pag. 2856

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 13 maggio 1942-XX.
Riconoscimento del possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago di Vargno in comune di Lilliana (prov. di Aosta) a favore del dott. Ugo Sormano . . . . . . Pag. 2856

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 19 maggio 1942-XX.
Riconoscimento del possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago di Garda, in comune di Gargnano (prov. di Brescia) a favore delle sorelle Giacomini Lydia, Enrica e Maria del fu Giacomo e del dott. Antonio Campanati di Alghisio. Pag. 2856

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 15 giugno 1942-XX.
Unificazione dei particolari diversi per autoveicoli (2° gruppo) . . . . Pag. 2857

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 15 giugno 1942-XX.
Unificazione delle prove fisico-meccaniche delle fibre. Pag. 2858

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1942-XX.
Disciplina dell'esportazione fuori provincia, dell'approvvigionamento e della distribuzione delle patate prodotte posteriormente alla data del 31 luglio 1942-XX . Pag. 2858

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1942-XX.
Disciplina del secondo raccolto di granoturco, patate e legumi, ottenuto su terreni già coltivati a cereali autunno-vernini nella campagna in corso . . . . . . Pag. 2859

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1942-XX.
Divieto di immettere al consumo nuovi prodotti alimentari conservati, compresi i condimenti . . . . Pag. 2860

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 22 giugno 1942-XX.
Approvazione della donazione di alcuni immobili disposta dal comune di Marmirolo a favore della G.I.L. . Pag. 2860

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Disposizione relativa ai quantitativi di legumi secchi che il produttore può trattenere per i bisogni familiari e per le semine. Pag. 2861

Ministero delle finanze:
Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 2861
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . Pag. 2861

Ministero delle corporazioni:
Prezzi della segatura di legno . . . . . . Pag. 2862
Prezzi del nero animale . . . . Pag. 2862
Prezzo dell'essenza di trementina . . . . . Pag. 2862
Riassunto del provvedimento P. 381 del 27 giugno 1942-XX relativo alle confezioni con prodotti non tipo . Pag. 2862
Riassunto del provvedimento P. 382 del 27 giugno 1942-XX relativo alle confezioni con prodotti non tipo . Pag. 2862
Riassunto del provvedimento P. 383 del 27 giugno 1942-XX relativo alle confezioni con prodotti non tipo . Pag. 2862
Riassunto del provvedimento P. 384 del 27 giugno 1942-XX relativo alle confezioni con prodotti non tipo . Pag. 2862
Riassunto del provvedimento P. 377 del 25 giugno 1942-XX relativo ai prezzi dei libri di testo per le scuole medie. Pag. 2863

Ministero delle comunicazioni: Attivazione di servizio telegrafico . . . . Pag. 2863

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito:
Nomina dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Copertino (Lecce). Pag. 2863
Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Cabras, Narbolia e Uras, in provincia di Cagliari . . . . Pag. 2863

CONCORSI

Ministero della cultura popolare: Graduatoria generale del concorso a otto posti di vice coadiutore in prova (gruppo B) nel ruolo di segreteria, indetto con decreto Ministeriale 31 dicembre 1941-XX . . . . . . Pag. 2864

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 158 DEL 7 LUGLIO 1942-XX:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 35: **Ministero delle finanze - Direzione generale del Debito pubblico:** Elenco dei buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 15 febbraio 1950-XXVIII, delle diciannove serie emesse in base al R. decreto-legge 23 gennaio 1941-XIX, n. 6, ai quali sono stati assegnati premi nelle estrazioni eseguite nei giorni 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 e 24 giugno 1942-XX.

(2703)

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Ricompense al valor militare

Con R. decreto in data 29 dicembre 1941, registrato alla Corte dei conti addì 29 gennaio 1942, registro n. 15 Aeronautica, foglio n. 323, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare.

MEDAGLIA D'ARGENTO

ARCANGELETTI Paolo, da Barchi (Pesaro), capitano pilota. — Comandante di squadriglia da caccia, già precedentemente distintosi, guidava la sua squadriglia in numerose azioni di guerra con mitragliamenti di truppe, postazioni ed autocolonne nemiche. In aspri combattimenti contro soverchianti forze da caccia, contribuiva all'abbattimento di otto avversari. Partecipava con il suo reparto all'attacco a bassa quota di un lontano campo avversario sul quale venivano incendiati al suolo undici apparecchi nemici. — Cielo della Grecia e della Jugoslavia, gennaio-aprile 1941-XIX.

MENCARAGLIA Renzo, da Serravezza (Lucca), capitano pilota. — Abile ed ardito comandante di squadriglia da ricognizione terrestre, effettuava, alla testa del suo reparto, numerose azioni di spezzonamento, bombardamento e mitragliamento, conseguendo sempre brillanti risultati. — Cielo della Grecia, gennaio-aprile 1941-XIX.

MUNICH Aurelio, da Trieste, sergente pilota. — Partecipava a numerose azioni di guerra contro autocolonne, truppe e postazioni nemiche. In un mitragliamento di un lontano aeroporto contribuiva alla distruzione al suolo di undici velivoli. In aspri combattimenti aerei contro soverchianti forze da caccia nemiche, lottando con estrema decisione, abbatteva due avversari e contribuiva efficacemente all'abbattimento di altri sette. — Cielo della Grecia e della Jugoslavia, gennaio-aprile 1941-XIX.

PERONI Socrate, da Milano, sottotenente pilota. — Abilissimo pilota da caccia, gregario fedele e generoso, effettuava efficaci mitragliamenti su truppe ed automezzi nemici. Durante un'azione offensiva contro una base aerea, attaccato da numerosi caccia della difesa, riusciva agevolmente a disimpegnarsi, contribuendo ad abbattere tre dei velivoli attaccanti. In ogni circostanza confermava belle doti di intrepido combattente e di valoroso cacciatore. — Cielo della Grecia e della Jugoslavia, marzo-aprile 1941-XIX.

RAIMONDI Piero, da Asti, capitano pilota. — Comandante di squadriglia da caccia, eseguiva, alla testa dei suoi piloti, numerose crociere e scorte a formazioni da bombardamento, su mare aperto, sostenendo diversi aspri combattimenti con la caccia nemica. Durante arditi mitragliamenti contro munite basi avversarie affrontava ripetutamente con grande coraggio, da bassissima quota la violenta reazione contraerea, per colpire gli obiettivi con maggiore precisione. Sprezzante di ogni rischio partecipava alle imprese più ardite, riuscendo sempre a recare ingenti danni al nemico. — Cielo della Grecia, della Jugoslavia e del Mediterraneo, giugno 1940-XVIII-aprile 1941-XIX.

SACCANI Elvio, da Mezzani (Parma), sergente maggiore pilota. — Abile ed ardito pilota da caccia partecipava con grande entusiasmo a numerose missioni belliche. In difficili mitragliamenti, effettuati sulle retrovie avversarie, dava ripetute prove di audacia, portandosi ripetutamente a bassissima quota sugli obiettivi assegnatigli, malgrado la violenta reazione contraerea ed in diversi combattimenti contro la caccia nemica contribuiva ad abbattere sei apparecchi. — Cielo della Grecia e della Jugoslavia, giugno 1940-XVIII-aprile 1941-XIX.

SBRIGHI Antonio, da Cesena (Forlì), maresciallo pilota. — Abilissimo pilota da caccia, partecipava a numerose azioni belliche dando sempre prova di elevato spirito combattivo. In azioni di mitragliamento su di un aeroporto nemico, incurante della violenta e precisa reazione contraerea, si portava ripetutamente a bassa quota sugli obiettivi assegnatigli riuscendo a recare gravi danni al nemico. In diversi combattimenti contro la caccia avversaria contribuiva all'abbattimento di sei apparecchi nemici. — Cielo della Grecia, della Jugoslavia e del Mediterraneo, giugno 1940-XVIII-aprile 1941-XIX.

TARANTOLA Eugenio, da Ghemme (Novara), tenente pilota. — Abile e valoroso pilota da caccia, ottimo capo pattuglia, effettuava lunghe crociere di protezione sulla nostra flotta in navigazione ed a formazioni da bombardamento, sorvolando ampie distese di mare e talvolta in difficili condizioni

atmosferiche. Durante diversi combattimenti impegnati con la caccia avversaria ed in difficili mitragliamenti su truppe, salmerie, automezzi e carri armati del nemico, si distingueva per slancio e sprezzo di ogni rischio. — Cielo della Grecia e della Jugoslavia, giugno 1940-XVIII-aprile 1941-XIX.

TARANTINI Luciano, da Maglie (Lecce), sergente maggiore pilota. — Pilota da caccia generoso, sprezzante di ogni pericolo, partecipava ad aspri combattimenti contro caccia avversari, collaborando all'abbattimento di 18 velivoli. Nelle azioni di mitragliamento eseguite contro il nemico, si portava a quote minime per dare un più valido aiuto alle truppe operanti al suolo. — Cielo della Grecia e della Jugoslavia, dicembre 1940-aprile 1941-XIX.

TORRONI Enzo, da Trivigliano (Frosinone), sottotenente pilota. — Ardito pilota da caccia, in aspro combattimento contribuiva all'abbattimento di quattro apparecchi avversari. Durante un'azione contro soverchianti forze da caccia che cercavano di ostacolare una azione di bombardamento di nostri velivoli, nel tentativo di portare soccorso ad un compagno fortemente impegnato, veniva ripetutamente colpito da raffiche nemiche che gli impedivano il ritorno alla base. — Cielo della Grecia, gennaio-marzo 1941-XIX.

TUFANO Domenico, da Somma Vesuviana (Napoli), maresciallo pilota. — Abile pilota da caccia, partecipava alle missioni più arrischiate del gruppo, a difficili scorte e crociere, ad arditi mitragliamenti di truppe e di aeroporti nemici. In sei aspri combattimenti contro soverchianti forze da caccia nemiche, abbatteva due velivoli avversari e contribuiva efficacemente all'abbattimento di altri venti velivoli. — Cielo della Grecia, novembre 1940-marzo 1941-XIX.

MEDAGLIA DI BRONZO

BACCHI Gualtiero, da Pianello (Vicenza), tenente pilota. — Abile ed ardito pilota, già precedentemente distintosi, durante un aspro combattimento in cielo nemico, lanciatosi contro soverchianti forze da caccia avversarie nel nobile tentativo di portare soccorso ad un compagno fortemente impegnato, veniva ripetutamente colpito da raffiche nemiche che gli impedivano il ritorno alla base. — Cielo della Grecia (Trebiscenes), febbraio-13 marzo 1941-XIX.

CANTU' Giuseppe, da Brescia, sottotenente pilota. — In diverse difficili scorte, in audaci mitragliamenti di autocolonne, truppe, postazioni nemiche, lottando sempre con estrema decisione, dava bella prova di ardimento e sereno sprezzo del pericolo. Su di un lontano aeroporto avversario, con azione di mitragliamento al suolo, contribuiva alla distruzione di undici velivoli nemici. — Cielo della Grecia e della Jugoslavia, novembre 1940-aprile 1941-XIX.

CHIUSSI Giuseppe, da Pola, sergente pilota. — Durante numerose e difficili scorte, mitragliamenti di autocolonne, truppe e postazioni nemiche, ed in un duro combattimento contro soverchianti forze da caccia, lottando sempre con sereno sprezzo del pericolo, dava costanti prove di audacia, contribuendo all'abbattimento di quattro velivoli avversari. — Cielo della Grecia e della Jugoslavia, gennaio-aprile 1941-XIX.

GHERSINI Luigi, da Pola, tenente Regio esercito, osservatore. — Provetto ed ardito ufficiale osservatore effettuava azioni di guerra con audacia, slancio e abilità. Forniva importanti notizie e portava diretta offesa sul nemico, spezzonandolo e mitragliandolo da bassa quota. — Cielo della Grecia, febbraio-aprile 1941-XIX.

OMICINI Eugenio, da Ancona, sottotenente pilota. — Cacciatore abile e audace, prendeva parte a mitragliamenti a terra diurni e notturni ed a missioni di particolare rischio. In due combattimento abbatteva un caccia, ed in collaborazione un bombardiere, dimostrando aggressività e sprezzo del pericolo. — Cielo della Grecia, marzo-aprile 1941-XIX.

PIPERNO Carlo, da Napoli, tenente pilota. — Ufficiale pilota di provata capacità, partecipava a numerose missioni belliche di esplorazione, spezzonamento e mitragliamento da bassa quota. Forniva prezioso materiale fotografico al comandi e colpiva efficacemente centri di resistenza nemici, malgrado la minaccia della caccia e la violenta reazione contraerea. — Cielo della Grecia, novembre 1940-gennaio 1941-XIX.

ROMAGNOLO Pietro, da Asti, maresciallo pilota. — Pilota da caccia audace e generoso, partecipava a numerosi voli di guerra e a due combattimenti aerei nei quali abbatteva un bombardiere nemico e mitragliava due caccia. Partecipava inoltre a mitragliamenti a terra, dimostrando aggressività e sprezzo del pericolo. — Cielo della Grecia, marzo-aprile 1941-XIX.

TROMBINO Francesco, da Rende (Cosenza), sergente maggiore pilota. — In diverse e difficili scorte, negli arditi mitragliamenti di autocolonne, truppe e postazioni nemiche, ed in un aspro combattimento contro soverchianti forze da caccia avversarie, lottando sempre con estremo ardimento, dava costante prova di sereno sprezzo del pericolo, contribuendo efficacemente all'abbattimento di cinque velivoli. — Cielo della Grecia e della Jugoslavia, gennaio-aprile 1941-XIX.

VIZZOTTO Antonio, da La Maddalena, capitano pilota. — Pilota da caccia di eccezionale abilità ed ardimento, guidava il proprio reparto con audacia in numerose azioni di guerra. Partito su allarme contro una formazione di caccia nemica, che attaccava un nostro aeroporto, si lanciava da solo contro quattro avversari, riuscendo con irruento impeto a stroncarne l'azione. Compiva ricognizioni lontane, riportando sempre precise informazioni sul nemico. In ogni circostanza e di fronte ad ogni rischio confermava sempre belle virtù militari. — Cielo della Grecia, marzo-aprile 1941-XIX.

ZEDDA Remo, da Torino, sergente maggiore pilota. — Pilota da caccia audace e generoso, partecipava a numerosi voli di guerra. In un mitragliamento al suolo ed in un combattimento aereo, contro la caccia avversaria, durante il quale abbatteva un velivolo nemico, dimostrava magnifiche doti di combattente. — Cielo della Grecia, marzo-maggio 1941-XIX.

CROCE DI GUERRA

COLONNA Mario, da Roma, capitano Regio esercito osservatore. — Abile ed ardito ufficiale osservatore, partecipava, a bordo di apparecchio monomotore ad azioni di esplorazione, di spezzonamento e mitragliamento a bassa quota, sempre portandole a termine con notevoli risultati. Volontario in una rischiosa missione esplorativa, malgrado il violento fuoco antiaereo, riusciva con audacia ed alto sprezzo del pericolo a portarsi a bassa quota sull'obiettivo ed a centrarvi il carico di esplosivo. — Cielo della Grecia, aprile 1941-XIX.

LONDEI Enrico, da Montreal (Canadà), tenente pilota. — Cacciatore abilissimo, partecipava a rischiose azioni di guerra, distinguendosi per l'irruenza generosa e spirito di sacrificio nei mitragliamenti al suolo contro truppe e postazioni nemiche. — Cielo della Grecia, marzo-aprile 1941-XIX.

MARINELLI Antonio, da Praia a Mare (Cosenza), sergente maggiore pilota. — Pilota da ricognizione abile e valoroso, partecipava a voli di spezzonamento e mitragliamento a volo radente, a rilevamenti fotografici, contribuendo alla vittoriosa azione finale delle nostre armi. — Cielo della Grecia, marzo-aprile 1941-XIX.

MARCOLIN Luciano, da Padova, tenente pilota. — Cacciatore abilissimo in mitragliamenti al suolo contro postazioni nemiche, ed in difficili ricognizioni a grande distanza dalle linee dimostrava ardimento e spirito di sacrificio. — Cielo della Grecia, marzo-maggio 1941-XIX.

MARCHETTO Carlo, da Legnago (Verona), sottotenente pilota. — Cacciatore di grande entusiasmo partecipava validamente a numerosi voli di guerra, tra i quali mitragliamenti contro autocolonne, dimostrando aggressività e spirito combattivo. — Cielo della Grecia, marzo-maggio 1941-XIX.

PIRCHIO Vittorio, da Andria (Bari), sergente maggiore pilota. — Audace pilota da caccia, già precedentemente distintosi, partecipava ad arditi mitragliamenti di truppe, postazioni ed autocolonne nemiche ed al mitragliamento di un lontano aeroporto, contribuendo efficacemente alla distruzione al suolo di undici velivoli. — Cielo della Grecia e della Jugoslavia, aprile 1941-XIX.

SCAFETTI Duilio, da Napoli, sergente maggiore elettricista. — Capo specialista di una squadriglia da caccia, assicurava la maggiore efficienza del reparto con sereno sprezzo del pericolo, anche quando il campo era continuamente battuto da aerei avversari e da tiri dell'artiglieria nemica, permettendo così ai nostri apparecchi di contrastarne efficacemente l'offesa. — Cielo della Grecia, aprile 1940-XVIII-aprile 1941-XIX.

SCUFFI Osvaldo, da Cevoli (Pisa), sergente maggiore pilota. — Sottufficiale pilota da caccia, audace e generoso, svolgeva intensa attività bellica. In mitragliamenti al suolo con-

tro autocolonne ed in varie ricognizioni a grande raggio dimostrava belle doti di combattente. — Cielo della Grecia, marzo-aprile 1941-XIX.

STOPPANI Rodolfo, da Milano, maresciallo pilota. — Cacciatore provetto, partecipava a numerosi voli di guerra. In mitragliamenti al suolo contro autocolonne nemiche, ed in un combattimento aereo contro la caccia avversaria, dava prova di coraggio e valore. — Cielo della Grecia, marzo-aprile 1941.

TAGLIANI Giancarlo, da Ferrara, sergente pilota. — Audace pilota da caccia, partecipava a difficili missioni belliche. In tutte le azioni di mitragliamento, sprezzante di ogni pericolo, si portava a volo radente per dare un più valido aiuto alle truppe operanti al suolo. — Cielo della Grecia e della Jugoslavia, gennaio-aprile 1941-XIX.

TAUGER Rodolfo, da Pola, sergente maggiore montatore. — Sottufficiale montatore di un reparto da caccia, si prodigava per la perfetta efficienza dei velivoli e dava la sua opera di specialista, anche quando aerei nemici bombardavano il campo, permettendo così ai nostri apparecchi di contrastarne efficacemente l'offesa. — Cielo della Grecia, ottobre 1940-XVIII-aprile 1941-XIX.

VARACCA Mario, da Parma, sergente maggiore pilota. — Pilota da caccia abile e coraggioso, partecipava validamente a diversi voli di guerra. In ogni circostanza dimostrava spirito di sacrificio e sprezzo del pericolo. — Cielo della Grecia, marzo-aprile 1941-XIX.

(1394)

LEGGI E DECRETI

REGIO RECRETO 26 marzo 1942-XX, n. 720.

Norme integrative della legge 23 dicembre 1940-XIX, n. 2042, circa il divieto dell'uso di parole straniere nelle intestazioni delle ditte e nelle varie forme pubblicitarie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 7 della legge 23 dicembre 1940-XIX, n. 2042;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, d'intesa coi Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'educazione nazionale, per i lavori pubblici, per le corporazioni e per la cultura popolare;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli effetti della legge 23 dicembre 1940-XIX, n. 2042, non sono considerate parole straniere quelle in lingua latina o greca antica, o da essa derivate, nè i nomi di fantasia e i nomi-sigla, salvo che essi traggano origine da parole straniere o richiamino, per la loro evidente affinità, termini stranieri.

Art. 2.

L'eccezione prevista dall'art. 3, n. 1, della legge 23 dicembre 1940-XIX, n. 2042, riguarda i nomi e cognomi stranieri dei titolari di ditte italiane.

Previa autorizzazione da concedersi, caso per caso, dal Ministero delle corporazioni, sentito quello dell'interno, potrà essere consentito l'uso dei nomi e cognomi stranieri quando essi si riferiscano ai fondatori di ditte di notevole importanza per l'economia nazionale ovvero ad inventori o scopritori di larga fama internazionale per benemerenze acquisite nel campo della scienza e della tecnica.

Art. 3.

La Reale Accademia d'Italia, sentito il parere di una apposita Commissione da essa nominata, determina quali parole straniere possano ritenersi acquisite alla lingua italiana o in essa tollerate; suggerisce, inoltre, i termini italiani da sostituire a quelli stranieri di più largo uso. Tali determinazioni sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino d'informazioni dell'Accademia medesima.

Spetta esclusivamente alla stessa Accademia, sentito il parere della Commissione, di pronunciarsi, su richiesta dei Ministeri interessati, sulle questioni di massima in materia tecnico-linguistica, sorte nella applicazione della legge 23 dicembre 1940-XIX, n. 2042. Le pronuncie dell'Accademia vincolano l'Amministrazione richiedente e sono pubblicate con le modalità di cui al precedente comma.

Qualora, in sede giurisdizionale, sorgano questioni che richiedano un accertamento tecnico linguistico, il giudice lo demanda alla Reale Accademia d'Italia. Tale accertamento ha l'efficacia indicata nell'art. 442, comma 2°, del Codice di procedura civile, approvato con R. decreto 28 ottobre 1940-XVIII, n. 1443.

Ar. 4.

Per il periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alle ditte che, a' termini dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1940-XIX, n. 2042, hanno cambiato la propria intestazione, è consentito di far seguire alla nuova ragione sociale l'indicazione fra parentesi di quella sostituita, preceduta dalla parola « già ».

Art. 5.

Durante l'attuale stato di guerra, e sino ad un anno dopo la cessazione di esso, è consentito agli alberghi, alle pensioni ed ai pubblici esercizi in genere di mantenere in uso biancheria, tendaggi, stoviglie, posaterie e simili, recanti tessute, incise, smaltate o comunque indelebilmente impresse parole straniere, alla condizione che i materiali posti fuori uso prima della scadenza del termine siano di volta in volta sostituiti con altri conformi alle disposizioni della legge 23 dicembre 1940-XIX, n. 2042.

Le ditte che intendano valersi della facoltà di cui al precedente comma devono farne dichiarazione, entro due mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, all'Ente per il turismo della rispettiva provincia, specificando i quantitativi dei materiali anzidetti attualmente in uso.

I contravventori sono puniti a norma dell'art. 5 della legge.

Art. 6.

Durante l'attuale stato di guerra, e sino a un anno dopo la cessazione di esso, è consentito che la rimozione o sostituzione dei cartelli pubblicitari non conformi alla legge, posti lungo le autostrade, le strade statali, provinciali o comunali, ovvero in vista di esse, esternamente ai centri abitati, avvenga gradualmente,

secondo le disposizioni che saranno impartite dall'Azienda autonoma statale della strada per le strade statali e le autostrade gestite dall'Azienda stessa e dal Ministro dei lavori pubblici per tutte le altre strade ed autostrade.

Analoga facoltà è attribuita al Ministro per le comunicazioni per la pubblicità lungo le linee ferroviarie, esclusa quella esposta nelle stazioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — GRANDI — DI REVEL — BOTTAI — GORLA — RICCI — PAVOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1942-XX
Atti del Governo, registro 447, foglio 12. — MANCINI

REGIO DECRETO 17 agosto 1941-XIX.
Istituzione di un Regio liceo scientifico ad unico corso nel comune di Grosseto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054;
Veduto il R. decreto 6 giugno 1925-III, n. 1084;
Veduto il R. decreto-legge 3 agosto 1931-IX, n. 1069;
Veduto il R. decreto-legge 4 ottobre 1934-XII, n. 1745;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° ottobre 1941-XIX, è istituito nel comune di Grosseto un Regio liceo scientifico ad unico corso, e ne è approvato il relativo organico stabilito come segue:
1 posto di preside di 1ª categoria con insegnamento;
6 cattedre di ruolo *A;*
1 cattedra di ruolo *B.*

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 17 agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI — DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1942-XX.
Registro 3 Educazione nazionale, foglio 177.

(2603)

REGIO DECRETO 17 agosto 1941-XIX.
Istituzione di un Regio liceo scientifico ad unico corso nel comune di Casal Monferrato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054;
Veduto il R. decreto 6 giugno 1925-III, n. 1084;
Veduto il R. decreto-legge 3 agosto 1931-IX, n. 1069;
Veduto il R. decreto-legge 4 ottobre 1934-XII, n. 1745;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° ottobre 1941-XIX, è istituito nel comune di Casal Monferrato un Regio liceo scientifico ad unico corso, e ne è approvato il relativo organico stabilito come segue:
1 posto di preside di 1ª categoria con insegnamento;
6 cattedre di ruolo *A;*
1 cattedra di ruolo *B.*

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 17 agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI — DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1942-XX.
Registro 3 Educazione nazionale, foglio 176.

(2604)

REGIO DECRETO 24 ottobre 1941-XIX.
Istituzione di un Regio ginnasio nel comune di Spalato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054;
Veduto il R. decreto 6 giugno 1925-III, n. 1084;
Veduto il R. decreto-legge 3 agosto 1931-IX, n. 1069;
Veduto il R. decreto-legge 4 ottobre 1934-XII, n. 1745;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° ottobre 1941-XIX, è istituito un Regio ginnasio nel comune di Spalato. Esso funzionerà con un corso completo, inferiore e superiore, secondo l'organico stabilito come segue:
1 posto di preside di 2ª categoria con insegnamento;
4 cattedre di ruolo *A;*
3 cattedre di ruolo *B,* salva la sostituzione di classi di cui all'art. 25 della legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 899;
1 posto di bidello.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 24 ottobre 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI — DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1942-XX
Registro 9 Educazione nazionale, foglio 311.

(2606)

REGIO DECRETO 24 ottobre 1941-XIX.
Istituzione di un Regio liceo scientifico ad unico corso nel comune di Zara.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054;
Veduto il R. decreto 6 giugno 1925-III, n. 1084;
Veduto il R. decreto-legge 3 agosto 1931-IX, n. 1069;
Veduto il R. decreto-legge 4 ottobre 1934-XII, n. 1745;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° ottobre 1941-XIX, è istituito nel comune di Zara un Regio liceo scientifico ad unico corso, e ne è approvato il relativo organico stabilito come segue:
1 posto di preside di 1ª categoria con insegnamento;
6 cattedre di ruolo *A;*
1 cattedra di ruolo *B.*

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 24 ottobre 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI — DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1942-XX
Registro 9 Educazione nazionale, foglio 308.

(2605)

REGIO DECRETO 26 maggio 1942-XX.
Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, della motobilancella « Lindo ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 3 ottobre 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1941-XIX, registro n. 14 Marina, foglio n. 289, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;
Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La motobilancella *Lindo,* già iscritta temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, è radiata da detto ruolo dalle ore 8 del 10 febbraio 1942.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Torino, addì 26 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1942-XX
Registro n. 8 Marina, foglio n. 81.

(2623)

REGIO DECRETO 26 maggio 1942-XX.
Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, delle navi mercantili motovelieri « Maria delle Grazie » e « Plutone ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 19 luglio 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1941, registro n. 10 Marina, foglio n. 375, relativo alla iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;
Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi mercantili, già iscritte nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data indicate a fianco di ciascuna di esse:
Motoveliero *Maria delle Grazie*: dalle ore 24 del 3 marzo 1942;
Motoveliero *Plutone*: dalle ore 24 del 1° marzo 1942.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Torino, addì 26 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1942-XX
Registro n. 8 Marina, foglio n. 87.

(2620)

REGIO DECRETO 26 maggio 1942-XX.
Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, del motoveliero « Vittorio ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 16 novembre 1940-XIX, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1940-XIX, registro n. 16 Marina, foglio n. 445, relativo alla temporanea inscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;
Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il motoveliero *Vittorio* già inscritto temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, è radiato da detto ruolo dalle ore 16,30 del 17 aprile 1942.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Torino, addì 26 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1942-XX
Registro n. 8 *Marina, foglio n.* 83.

(2622)

REGIO DECRETO 26 maggio 1942-XX.
Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, della motogoletta « Ottavia ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 14 ottobre 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1940-XIX, registro n. 15 Marina, foglio n. 29, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;
Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La motogoletta *Ottavia*, già inscritta temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, è radiato da detto ruolo dalle ore 24 del 5 marzo 1942.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Torino, addì 26 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1942-XX
Registro n. 8 *Marina, foglio n.* 86.

(2621)

REGIO DECRETO 26 maggio 1942-XX.
Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, della motonave « Ramb IV ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 31 marzo 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 25 aprile 1941-XIX, registro n. 5 Marina, foglio n. 398, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;
Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La motonave *Ramb IV*, già iscritta temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, è radiata da detto ruolo dalle ore 24 del 10 aprile 1941.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Torino, addì 26 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1942-XX
Registro n. 8 *Marina, foglio n.* 88.

(2619)

REGIO DECRETO 26 maggio 1942-XX.
Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, del motoveliero « Dichea ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 25 agosto 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1940-XVIII, registro n. 12 Marina, foglio n. 154, relativo alla iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il motoveliero *Dichea*, già inscritto temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, è radiato da detto ruolo dalle ore 24 del 14 dicembre 1941.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Torino, addì 26 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1942-XX
Registro n. 8 *Marina, foglio n.* 91.

(2618)

REGIO DECRETO 26 maggio 1942-XX.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, del motoveliero « Anita L. ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 31 marzo 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 25 aprile 1941-XIX, registro n. 5 Marina, foglio n. 397, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il motoveliero *Anita L.*, già iscritto temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, è radiato da detto ruolo dalle ore 8 del 2 aprile 1942.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Torino, addì 26 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1942-XX
Registro n. 8 *Marina, foglio n.* 92.

(2617)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 13 maggio 1942-XX.

Riconoscimento del possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago di Vargno in comune di Lilliana (prov. di Aosta) a favore del dott. Ugo Sormano.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933-XI, n. 260;

Visto il decreto del prefetto di Aosta 21 gennaio 1941-XIX, n. 34768/III, col quale venne riconosciuto a favore del dott. Ugo Sormano il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Vargno, in territorio del comune di Lilliana;

Considerato che dalla relativa documentazione è risultato che il predetto dott. Ugo Sormano trovasi tuttora nel legittimo possesso del diritto esclusivo di pesca di cui trattasi;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del prefetto di Aosta 21 gennaio 1941-XIX, n. 34768/III, è riconosciuto a favore del dott. Ugo Sormano il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago di Vargno, in territorio del comune di Lilliana.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 maggio 1942-XX

p. *Il DUCE del Fascismo*
Capo del Governo
Il Commissario generale per la pesca
G. RICCI

(2662)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 19 maggio 1942-XX.

Riconoscimento del possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago di Garda, in comune di Gargnano (prov. di Brescia) a favore delle sorelle Giacomini Lydia, Enrica e Maria del fu Giacomo e del dott. Antonio Campanati di Alghisio.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933-XI, n. 260;

Visto il decreto del prefetto di Brescia 31 marzo 1887, n. 15865/IV, col quale venne riconosciuto a favore di Giacomini Giacomo fu Antonio il possesso del diritto esclusivo di pesca delle lasche od aole nella stagione estiva lungo le rive del lago di Garda in comune di Gargnano e precisamente: 1) in contrada Berardo con i confini: a mattina, contrada Murette; a mezzodì, lago; a sera, valle di S. Martino; a monte, strada comunale; 2) in contrada Madonna a S. Faustino, coi confini: a mattina, metà valle di Gazzo; a mezzodì, lago; a sera, Feltrinelli Giovanni fu Carlo; a monte, strada comunale;

Considerato che dalla relativa documentazione è risultato che attualmente le sorelle Lydia, Enrica e

Maria Giacomini del fu Giacomo si trovano nel legittimo possesso del diritto esclusivo di pesca nella contrada Berardo e che il dott. Antonio Campanati di Alghisio si trova nel legittimo possesso del diritto esclusivo di pesca nella contrada Madonna a S. Faustino;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del prefetto di Brescia 31 marzo 1887, n. 15865/IV, è riconosciuto il possesso del diritto esclusivo di pesca delle lasche od aole nella stagione estiva lungo le rive del lago di Garda in comune di Gargnano e per l'estensione di non oltre dieci metri dalla riva:

1) a favore delle sorelle Giacomini Lydia, Enrica e Maria del fu Giacomo per il tratto in contrada Berardo, coi confini: a mattina, contrada Murette; a mezzodì, lago; a sera, valle di S. Martino; a monte, strada comunale;

2) a favore del dott. Antonio Campanati di Alghisio per il tratto in contrada Madonna a S. Faustino, coi confini: a mattina, metà valle di Gazzo; a mezzodì, lago; a sera, consorti Feltrinelli del fu Giovanni; a monte, strada comunale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 maggio 1942-XX

p. *Il DUCE del Fascismo*
Capo del Governo
Il Commissario generale per la pesca
G. RICCI

(2663)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 15 giugno 1942-XX.

Unificazione dei particolari diversi per autoveicoli (2° gruppo).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti ausiliari dello Stato, parastatali o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 18 marzo 1935-XIII relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione dell'obbligo dell'osservanza delle unificazioni UNI agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699;

Sentito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 15 giugno 1942-XX;

Decreta:

Art. 1.

Per le Amministrazioni dello Stato, per gli Enti ausiliari dello Stato, per gli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, per le Aziende annesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni o Enti predetti, per le Società, Ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè per gli stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle:

UNI 865, 19 dicembre 1938-XVII: Elementi di radiatore per autoveicoli industria;

UNI 866, 19 dicembre 1938-XVII: Chiusure con tappo filettato per radiatori e serbatoi da autoveicolo. Sostituisce UNI 154;

UNI 867, 19 dicembre 1938-XVII: Candela di accensione per motori a scoppio, tipo 26-18, dimensioni e montaggio. Sostituisce la UNI 155.

Le disposizioni contenute nel precedente decreto 22 ottobre 1932-X sono sostituite da quelle del presente decreto di obbligatorietà per quanto riguarda la tabella UNI 154.

Le disposizioni contenute nel precedente decreto 8 marzo 1937-XV sono sostituite da quelle del presente decreto di obbligatorietà per quanto riguarda le tabelle UNI 155.

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso decorre dal compimento di tre mesi a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

A partire dal compimento di tale termine, le parti di ricambio che verranno allestite od acquistate per sostituzione diretta oppure per reintegro di dotazioni di magazzino dovranno conformarsi alle tabelle predette.

Art. 3.

Alle Amministrazioni ed Enti tenuti all'osservanza delle presenti disposizioni è data facoltà di derogare da quanto prescritto nelle suddette unificazioni:

a) quando, per esigenze di perfetta intercambiabilità con costruzioni in dotazione, esista necessità di continuare ad impiegare elementi integralmente conformi a tipi preesistenti, e ciò fino a quando dette costruzioni non siano prossime ad essere poste fuori servizio;

b) quando si tratti di introdurre tipi nuovi che rappresentino un progresso sostanziale della tecnica;

c) per le fabbricazioni su commissioni provenienti dall'estero, nelle quali siano imposte prescrizioni non conformi alle unificazioni UNI.

Art. 4.

Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti, cui è devoluta l'osservanza obbligatoria delle precedenti disposizioni, si trovassero nella necessità di dover derogare alle prescrizioni del presente decreto, dovranno darne comunicazione alla Commissione Suprema di difesa.

Art. 5.

Nei contratti di acquisto o di conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni e Enti predetti, dovrà, con esplicito articolo di contratto o

di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 6.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione nell'industria UNI, Milano.

Copie autenticate dal bollo del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'UNI, al prezzo normale di vendita stabilito dall'UNI stesso dopo ottenuta l'approvazione della Commissione Suprema di difesa.

Art. 7.

E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le loro occorrenze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 giugno 1942-XX

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

(2660)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 15 giugno 1942-XX.
Unificazione delle prove fisico-meccaniche delle fibre.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, numero 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti ausiliari dello Stato, parastatali, o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione dell'obbligo dell'osservanza delle unificazioni UNI agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699;

Sentito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 15 giugno 1942-XX;

Decreta:

Art. 1.

Per le Amministrazioni dello Stato, per gli Enti ausiliari dello Stato, per gli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, per le aziende annesse o in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni o Enti predetti, per le Società, Ditte, Istituti o enti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè per gli stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle:

UNI 1930 - 24 ottobre 1941-XIX: Prove su materie tessili. Norme generali;

UNI 1931 - 24 ottobre 1941-XIX: Determinazione dell'arricciamento della lana e delle fibre tessili artificialmente arricciate;

UNI 1932-1934 - 24 ottobre 1941-XIX (fascicolo unico di tre tabelle): Prova sui filati - Prova di trazione.

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso decorre dal compimento di sei mesi a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 3.

Nei contratti di acquisto o conferimento di commesse di lavoro da parte delle Amministrazioni od Enti, di cui all'art. 1 dovrà, con esplicito articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie, ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 4.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione nell'industria UNI - Milano.

Copie autenticate dal bollo del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'UNI, al prezzo normale di vendita stabilito dall'UNI stesso, dopo ottenuta l'approvazione della Commissione Suprema di difesa.

Art. 5.

E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette, a misura che ciò sarà richiesto per le loro occorrenze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 giugno 1942-XX

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

(2661)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1942-XX.
Disciplina dell'esportazione fuori provincia, dell'approvvigionamento e della distribuzione delle patate prodotte posteriormente alla data del 31 luglio 1942-XX.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, convertito, con modificazioni, nella legge

21 aprile 1941-XIX, n. 385, contenente disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra;

Visto il decreto Ministeriale 14 aprile 1942-XX (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 30 del 16 successivo) relativo alla disciplina dell'esportazione fuori provincia, dell'approvvigionamento, della distribuzione e del prezzo delle patate primaticce;

Ritenuta la necessità di disciplinare l'esportazione fuori provincia, nonchè l'approvvigionamento e la distribuzione delle patate prodotte posteriormente alla data del 31 luglio 1942-XX;

Decreta:

Art. 1.

La disciplina di cui al decreto Ministeriale 14 aprile 1942-XX, relativamente all'esportazione, all'approvvigionamento ed alla distribuzione delle patate primaticce, è estesa, in tutte le provincie del Regno, alle patate prodotte posteriormente alla data del 31 luglio 1942-XX.

Art. 2.

È riconosciuto al produttore il diritto di trattenere i seguenti quantitativi di patate:

kg. 120 annui (di cui kg. 20 per uso zootecnico) per se e per ogni componente la famiglia convivente a carico, ivi compresi i quantitativi di patate primaticce trattenuti ai sensi dell'art. 5 del decreto Ministeriale 14 aprile 1942-XX;

quintali 15 annui per ogni ettaro di terreno da seminare a patate.

Su proposta della Sezione provinciale dell'alimentazione, previo parere dell'Ispettorato provinciale agrario, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di variare il predetto quantitativo di quintali 15 per la semina.

Art. 3.

Sono abrogati gli articoli 2 e 9 del decreto Ministeriale 14 aprile 1942-XX e tutte le altre disposizioni che comunque contrastino con quelle contenute nel presente decreto.

Art. 4.

Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punibili ai sensi della legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645, e del R. decreto-legge 11 giugno 1942, n. 584.

Il presente decreto entra in vigore il giorno 1° agosto 1942-XX.

Roma, addì 2 luglio 1942-XX

Il Ministro: PARESCHI

(2683)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1942-XX.

Disciplina del secondo raccolto di granoturco, patate e legumi, ottenuto su terreni già coltivati a cereali autunno-vernini nella campagna in corso.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, recante disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e del consumo dei generi alimentari in periodo di guerra;

Visto il decreto Ministeriale 5 maggio 1942-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 maggio 1942-XX, sulla disciplina totalitaria della raccolta e della destinazione dei cereali e delle fave;

Visto il decreto Ministeriale 6 maggio 1942-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 9 maggio 1942-XX, col quale vengono determinate le quantità di cereali e di fave che possono essere trattenute per il fabbisogno familiare ed aziendale;

Visto il decreto Ministeriale 25 giugno 1942-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 2 luglio 1942-XX, sulla disciplina dell'approvvigionamento e della distribuzione dei legumi secchi;

Visto il decreto Ministeriale 2 luglio 1942-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 7 luglio 1942-XX, sulla disciplina dell'approvvigionamento e della distribuzione delle patate;

Considerata l'opportunità di incrementare la produzione del granoturco, delle patate e dei legumi secchi, su terreno già coltivato a cereali autunno-vernini nella presente campagna, e al tempo stesso di incrementare l'allevamento del bestiame;

Decreta:

Art. 1.

Gli agricoltori che effettuino colture di granoturco, di patate e di legumi secchi su terreno già coltivato a grano, segale, orzo ed avena nella presente campagna, hanno facoltà di trattenere per usi zootecnici e familiari, sul secondo raccolto così ottenuto, in esenzione dall'obbligo del conferimento, i seguenti quantitativi di prodotto:

a) per il granoturco, oltre a quelli consentiti sul primo raccolto a termini dell'art. 5 del decreto Ministeriale 6 maggio su citato:

1 — per ogni suino adulto, destinato all'ingrasso, in allevamento stallino, quintali 1,50;

2 — per ogni suino adulto, destinato all'ingrasso, in allevamento brado e semibrado, quintali 1;

3 — per ogni scrofa, in allevamento stallino, compreso il fabbisogno dei lattonzoli, quintali 1,50;

4 — per ogni scrofa, in allevamento brado e semibrado, compreso il fabbisogno dei lattonzoli, quintali 1,50;

5 — per ogni capo di animali di bassa corte, kg. 2,50;

6 — per ogni capo bovino da latte, quintali 1;

b) per la patata, oltre quelli consentiti sul primo raccolto ai sensi dell'art. 2 del decreto Ministeriale 2 luglio 1942-XX, kg. 50 per il produttore e per ogni componente la famiglia convivente a carico;

c) per i legumi secchi, oltre quelli consentiti ai sensi dell'art. 2 del decreto Ministeriale 25 giugno 1942-XX, e successiva disposizione 3 luglio 1942-XX, kg. 4 per il produttore e per ogni componente la famiglia convivente a carico.

Art. 2.

I quantitativi di prodotto di secondo raccolto di cui all'art. 1 si aggiungono a quelli precedentemente trattenuti, per produzione ottenuta in primo raccolto su altro terreno coltivato a granoturco, patate e legumi,

Nei casi, invece, in cui non abbia coltivato altro terreno a granoturco, patate e legumi in primo raccolto, il produttore ha facoltà di trattenere sulla stessa produzione ottenuta dal secondo raccolto, i quantitativi di cui al precedente articolo, oltre quelli consentiti ai sensi dei citati decreti Ministeriali 6 maggio, 25 giugno e 2 luglio 1942-XX.

Art. 3.

I quantitativi di granoturco, patate e legumi secchi, trattenuti in esenzione dall'obbligo del conferimento, che risultassero eccedenti ai fabbisogni familiari od aziendali del produttore, non possono formare oggetto di atti di commercio e, pertanto, debbono essere conferiti agli organi incaricati della raccolta del prodotto.

Art. 4.

Per trattenere i quantitativi di prodotto di secondo raccolto di cui all'art. 1 gli agricoltori devono denunciare al rispettivo Ufficio provinciale dell'Ente economico della cerealicoltura per il granoturco, e della ortoflorofrutticoltura per i legumi secchi e le patate, le superfici investite a tali prodotti di seconda coltura entro un mese dall'avvenuta semina.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 luglio 1942-XX

Il Ministro: PARESCHI

(2685)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1942-XX.

Divieto di immettere al consumo nuovi prodotti alimentari conservati, compresi i condimenti.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, contenente disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra;

Premesso che con decreto Ministeriale 17 giugno 1942-XX (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 22 giugno 1942-XX) è stato fatto divieto di produrre per l'immissione al consumo, con l'impiego di determinate materie prime, alimenti conservati di tipo diverso da quelli consentiti;

Considerata la opportunità di vietare la immissione al consumo di nuovi alimenti conservati ottenuti con l'impiego di materie prime diverse da quelle indicate agli articoli da 10 a 16 del decreto Ministeriale 17 giugno 1942-XX e di regolare analogamente la produzione dei condimenti di origine animale o vegetale, comunque ottenuti;

Decreta:

È fatto divieto ai produttori ed ai commercianti importatori di alimenti conservati ottenuti con l'impiego di materie prime diverse da quelle indicate agli articoli da 10 a 16 del decreto Ministeriale 17 giugno 1942-XX, di immettere al consumo nuovi prodotti o di variarne la composizione, il confezionamento e la denominazione, se già in commercio, senza la preventiva autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il divieto di cui al precedente comma è esteso anche ai produttori e commercianti importatori di condimenti (sughi, dadi, ecc.) sia di origine animale che vegetale, comunque ottenuti.

Art. 2.

Le infrazioni alle disposizioni del presente decreto sono punibili ai sensi della legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645, e del R. decreto-legge 11 giugno 1942-XX, n. 584.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 luglio 1942-XX

Il Ministro: PARESCHI

(2686)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 22 giugno 1942-XX.

Approvazione della donazione di alcuni immobili disposta dal comune di Marmirolo a favore della G.I.L.

IL SEGRETARIO DEL P. N. F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G. I. L.

Considerato che il comune di Marmirolo aveva determinato di donare alla cessata O.N.B. gli immobili appresso descritti:

Casa del Balilla, ora Casa G. I. L., ed il teatro sovrastante al terreno sito in piazza Roma — segnato in catasto al foglio XXVII, n. 21-*c* e n. 21-*d* — attualmente individuato col mappale n. 73, senza rendita perchè non ancora accertato all'urbano, della superficie di ettari 0.44.48;

Veduta la delibera del podestà di Marmirolo n. 2 R. D., n. 1939 P. g. del 25 febbraio 1928-VI approvata dalla G. P. A. con decisione 28 febbraio 1928, numero 2711/685;

Considerata l'opportunità di tale donazione;

Veduti i documenti catastali ed ipotecari;

Veduto l'atto 23 marzo 1940-XVIII, n. 376 di repertorio, a rogito Emidio Trivelli, ufficiale delegato a ricevere gli atti in forma pubblica nell'interesse del comune di Marmirolo, registrato a Mantova il 1° agosto 1940-XVIII, al n. 151, mod. I, vol. 192;

Veduto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito in legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta:

La donazione disposta dal comune di Marmirolo a favore della Gioventù italiana del Littorio, è approvata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 giugno 1942-XX

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
VIDUSSONI

(2664)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Disposizione relativa ai quantitativi di legumi secchi che il produttore può trattenere per i bisogni familiari e per le semine.

I quantitativi di legumi secchi da destinare all'alimentazione dei produttori e dei conviventi a carico ed alle semine sono fissati, ai sensi dell'art. 2 del decreto Ministeriale 25 giugno 1942-XX (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 2 luglio 1942-XX) nelle seguenti misure massime:

kg. 10 annui per il produttore e per ogni componente la famiglia convivente a carico;

kg. 60 annui per ogni ettaro di terreno da seminare a legumi.

Su proposta della Sezione provinciale dell'alimentazione, previo parere dell'Ispettorato agrario provinciale, il Ministero ha facoltà di variare il predetto quantitativo di kg. 60.

Roma, addì 3 luglio 1942-XX

(2684) *Il Ministro*: PARESCHI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE I[a] PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 6 luglio 1942-XX - N. 117

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9247
Argentina (U)	4,05	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	4,085	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9982	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,945
Cile (I)	0,6650	Polonia (C)	380,23
Cina (I)	1,0455	Portogallo (U)	0,7910
Columbia (I)	10,87	Id. (C)	0,767
Costarica (I)	3,305	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Salvador (I)	7,60
Cuba (I)	19,47	Serbia (I)	38 —
Danimarca (C)	3,9698	Slovacchia (C)	65,40
Egitto (I)	75,28	Spagna (C) (1)	173,61
Equador (I)	1,388	Id. (C) (2)	169,40
Estonia (C)	4,697	S. U. Amer. (I)	19,01
Finlandia (C)	38,91	Svezia (U)	4,53
Francia (I)	38 —	Id. (C)	4,529
Germania (U) (C)	7,6045	Svizzera (U)	441 —
Giappone (U)	4,475	Id. (C)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Tailandia (I)	4,475
Grecia (C)	12,50	Turchia (C)	15,29
Guatemala (I)	19 —	Ungheria (C) (1)	4,67976
Haiti (I)	3,80	Id. (C) (2)	4,f6395
Honduras (I)	9,31	Unione S. Aff. (I)	75,28
India (I)	5,6464	Uruguay (I)	9,13
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.

(1) Per versamenti effettuati dai debitori in Italia.

(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	85,55
Id. 3,50 % (1902)	83,05
Id. 3 % lordo	61,925
Id 5 % (1935)	95,475
Redimib. 3,50 % (1934)	83,725
Id. 5 % (1936)	96,35
Id. 4,75 % (1924)	495,90
Obblig. Venezie 3,50 %	96,90
Buoni novennali 4 % (15-2-43)	98,875
Id. 4 % (15-12-43)	98,70
Id. 5 % (1944)	99 —
Id. 5 % (1949)	97,85
Id 5 % (15-2-50)	97,60
Id 5 % (15-9-50)	92,675

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3[a] *pubblicazione*). Elenco n. 166.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4819 — Data: 14 febbraio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Venezia — Intestazione: Credito Italiano — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale, capitale: L. 6700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 690 — Data: 24 giugno 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Venezia — Intestazione: Catullo Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale, capitale: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 26725 — Data: 7 aprile 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Udine — Intestazione: Franz Gio Batta fu Gio Batta — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale, capitale: L. 200

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4345 — Data: 27 febbraio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bari — Intestazione: Scarola Vincenzo fu Leonardo — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale, capitale: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5393 — Data: 22 novembre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bari — Intestazione: Trerotoli Maria Addolorata di Giovanni — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale, capitale: L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5289 — Data: 28 agosto 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Catania — Intestazione: Spampinato Giuseppe fu Alfio — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale, capitale: L. 600

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 436 — Data: 20 novembre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Firenze — Intestazione: Maggini Lamberto di Giovanni — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale, capitale: L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 93 — Data: 11 ottobre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pisa — Intestazione: Scali Romeo fu Leopoldo — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale, capitale: L. 100

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 662 — Data: 17 giugno 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Verona — Intestazione: Muraro Tullio fu Angelo — Titoli del Debito pubblico: 2 obbligazioni ventennali, capitale: L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 569 Mod. A. — Data: 19 dicembre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Cataldi Giovanni fu G. Battista — Titoli del Debito pubblico: 1 P. R. 3,50 %, capitale: L. 4400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 259 — Data: 14 febbraio 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catania — Intestazione: Medici Pietro fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico: 1 P. R. 3,50 %, capitale: L. 4000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 120 — Data: 5 febbraio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Ascoli Piceno — Intestazione: Zeppilli Colombo — Titoli del Debito pubblico: 1 P. R. 3,50 %, capitale: L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 44 — Data: 22 agosto 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Lecce — Intestazione: De Luca Raffaele fu Pasquale — Titoli del Debito pubblico: 1 P. N. 5 %, capitale: L. 5500.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che tra-

scorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 28 maggio 1942-XX

(2236) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzi della segatura di legno.

Il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 364 del 20 giugno 1942-XX, ha stabilito come appresso i prezzi della segatura di legno prodotta nelle provincie di Bolzano e di Trento per merce resa franco segheria:

nei capoluoghi di Bolzano e di Trento L. 10,50 al quintale;

negli altri luoghi di produzione i prezzi di vendita saranno determinati riducendo il suddetto prezzo di cinque centesimi per ogni chilometro di distanza dal capoluogo calcolata sulle vie ordinarie.

In ogni caso dovrà essere corrisposto alle segherie un prezzo non inferiore a L. 5 per quintale.

(2691)

Prezzi del nero animale.

Il Ministero delle corporazioni con provvedimento P. 380 del 27 giugno 1942-XX ha determinato come appresso i prezzi massimi di vendita al quintale del nero animale, per merce imballata resa franco stabilimento produttore: L. 280 (duecentottanta) per la varietà in grana; L. 331,20 (trecentotrentuno e venti centesimi) per la varietà impalpabile.

(2692)

Prezzo dell'essenza di trementina.

Il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 369 del 22 giugno c.a., ha stabilito, con decorrenza dalle fatturazioni emesse dal 25 corrente in poi, il prezzo di L. 1700 al q.le per l'essenza di trementina pura di gemma di qualsiasi provenienza venduta sul mercato interno.

Il suddetto prezzo si applica per merce consegnata franco magazzino dell'Ente accentratore, per merce infustata in recipienti del compratore.

Per la vendita dal magazzino del rivenditore di quantitativi inferiori ai 10 chili, il prezzo al consumatore non potrà superare L. 25 (venticinque) al chilo, peso netto, in qualsiasi località del Regno.

(2694)

Riassunto del provvedimento P. 381 del 27 giugno 1942-XX relativo alle confezioni con prodotti non tipo

Il Ministero delle corporazioni con provvedimento P. 381 del 27 giugno 1942-XX, ad integrazione delle norme contenute nella circolare P. 305 del 22 aprile 1942-XX, ha disposto che le aziende che fabbricano confezioni su misura, con prodotti da esse forniti e scelti dal cliente, debbono apporre sui tessuti, sulle pelli, sui feltri, ecc., destinati a costituire l'elemento base della confezione, il cartellino previsto dalla citata circolare P. 305, regolarmente compilato, in modo da porre l'eventuale committente in condizione di conoscere con precisione quanto gli verrà a costare la confezione.

L'azienda di vendita al dettaglio di prodotti tessili e dell'abbigliamento, che esegua anche confezioni su misura con prodotti in suo possesso, è tenuta ad apporre sui tessuti, sulle pelli, sui feltri, ecc., da essa destinati alla fabbricazione di confezioni, il cartellino prescritto dalla circolare P. 305, regolarmente compilato.

Ai contravventori alle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

Il presente provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(2687)

Riassunto del provvedimento P. 382 del 27 giugno 1942-XX relativo alle confezioni con prodotti non tipo

Il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 382 del 27 giugno 1942-XX, ad integrazione delle norme contenute nel decreto Ministeriale 14 marzo 1942-XX e nelle circolari P. 298 e P. 307, ha disposto quanto segue:

1. — Gli artigiani che vendono al diretto consumatore le confezioni da essi prodotte o le vendono ad altri rivenditori possono effettuare i loro rifornimenti anche da dettaglianti.

2. — Le aziende non artigiane che vendono le confezioni da esse prodotte su misura, direttamente al consumatore committente, possono effettuare acquisti dei prodotti necessari alla fabbricazione delle confezioni stesse esclusivamente da produttori e da grossisti.

3. — Le aziende non artigiane che vendono confezioni, da esse prodotte a serie, al consumatore diretto o a rivenditori, possono effettuare gli acquisti dei prodotti occorrenti alla fabbricazione delle confezioni stesse esclusivamente dal produttore.

4. — Le aziende non artigiane produttrici di confezioni «modello» possono effettuare i loro acquisti per la fabbricazione dei modelli stessi anche da dettaglianti.

5. — Gli articoli di merceria e di bigiotteria, adoperati come accessori della confezione, possono essere acquistati, dai produttori di confezioni, anche presso dettaglianti.

6. — Ai contravventori alle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

7. — Il presente provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(2688)

Riassunto del provvedimento P. 383 del 27 giugno 1942-XX relativo alle confezioni con prodotti non tipo

Il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 383 in data 27 giugno 1942-XX, in relazione alle norme già emanate in merito alle confezioni con prodotti non tipo, ha precisato:

a) che sul cartellino previsto dalla circolare P. 305 il confezionista dovrà indicare, alla prima riga, la quantità del prodotto base ed il suo costo complessivo franco laboratorio;

b) che nella seconda riga dovrà indicare il costo globale, franco laboratorio, degli altri prodotti ed accessori di confezione;

c) che nella terza riga dovrà indicare il prezzo di vendita della confezione, calcolato aggiungendo ai costi segnati per le materie impiegate il normale compenso che il confezionista applicava al 30 luglio 1940 a titolo di spese di confezione, spese generali, quote, deprezzamenti ed utili;

d) che se il confezionista vende direttamente al pubblico dovrà riportare l'indicazione del prezzo di vendita come sopra calcolato nell'ultima casella del cartellino in corrispondenza della voce «prezzo di vendita al consumatore».

E' da considerarsi quindi violazione alle norme sulla disciplina dei prezzi ogni eventuale aggiunta che il confezionista dettagliante dovesse apporre ai prezzi di vendita come sopra determinati in quanto nel compenso bloccato al 30 luglio 1940, era compreso anche il margine di minuta vendita delle confezioni da esso prodotte.

(2689)

Riassunto del provvedimento P. 384 del 27 giugno 1942-XX relativo alle confezioni con prodotti non tipo

Il Ministero delle corporazioni con provvedimento P. 384 in data 27 giugno 1942-XX, circa l'uso dei cartellini prescritti dalla circolare P. 305, ha chiarito che per le confezioni per le quali l'impiego del tessuto o del filato non superi rispetti-

vamente mezzo metro o cinquanta grammi, il cartellino previsto dalla predetta circolare, venga applicato, anzichè su ogni capo, sull'involucro contenente una dozzina di capi.

Conseguentemente:

a) su detto cartellino le indicazioni prescritte dalla circolare P. 305 debbono riferirsi ad un solo capo;

b) i grossisti che abbiano necessità di frazionare la dozzina hanno l'obbligo di apporre su ogni frazione, analogo cartellino;

c) i dettaglianti hanno l'obbligo di tenere bene in evidenza il cartellino applicato dal produttore o dal grossista e per i singoli capi hanno l'obbligo di attenersi alle norme della circolare P. 298.

Ai contravventori alle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

Il presente provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(2690)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 377 del 25 giugno 1942-XX relativo ai prezzi dei libri di testo per le scuole medie

Il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 377 del 25 giugno 1942, ad integrazione delle disposizioni contenute nel provvedimento P. 357 del 16 giugno 1942-XX, ha confermato che nessun aumento di prezzo può essere praticato nella vendita dei libri di testo per le scuole medie, inferiori e superiori, in confronto ai prezzi praticati nell'anno scolastico 1941-42. Per conseguenza, tanto i libri già posti in commercio nel detto anno scolastico o in anni anteriori e rimasti *invenduti*, quanto i libri *ristampati* (anche se dette ristampe contengano aggiunte o perfezionamenti) debbono essere venduti a prezzi in nessun caso superiori a quelli praticati nel 1941-42.

Inoltre, i prezzi di copertina dei *libri di testo pubblicati per la prima volta* per l'anno scolastico 1942-43, anche se già stampati alla data del presente provvedimento, non devono superare i limiti massimi indicati qui di seguito.

S'intendono per libri pubblicati per la prima volta per l'anno scolastico 1942-43, quelli che non siano già stati utilizzati nell'anno scolastico 1941-42 o negli anni precedenti.

MATERIE	Prezzi massimi di copertina (lire per 16 facciate stampate) Testi senza illustrazioni	Testi con illustrazioni
Antologie di lettere italiane	0,55	0,70
Grammatiche italiane ed esercizi	0,70	0,75
Grammatiche, esercizi ed antologie di lettere classiche e straniere	0,80	0,85
Testi di storia, antologie storiche e storia delle letterature	0,80	0,90 (1)
Testi di geografia ed antologie geografiche	0,85	1 — (2)
Testi di aritmetica, algebra, geometria, trigonometria, computisteria, topografia	0,90	1 —
Altri testi di materie obbligatorie	0,85	1 —

Per i testi in *formato superiore a cm.* 14×21, è ammessa, sui prezzi massimi suindicati, una maggiorazione non superiore all'8 per cento.

I prezzi autorizzati per i *testi con illustrazioni* non potranno essere superati neanche nel caso che detti libri contengano tavole fuori testo, le quali non vanno computate nemmeno agli effetti del numero delle pagine. Quando nei libri, oltre alle illustrazioni nel testo, vi siano tavole fuori testo, ciascuna di queste ultime potrà conteggiarsi per 4 facciate.

Tutti i prezzi suddetti sono comprensivi dell'*imposta generale sulle entrate* per i vari passaggi e del *contributo* sulla carta e i cartoni a favore dell'Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta, e non devono essere superati nemmeno per i *testi con rilegatura in cartone*.

Per l'attribuzione dei testi ad una delle categorie suindicate, si deve aver riguardo alla *materia* in essi *prevalente*.

I *nuovi testi*, formato album, *per disegno*, gli *atlanti*, i *vocabolari* ed in genere i *nuovi testi stampati su carta patinata* devono avere prezzi corrispondenti a quelli praticati per testi analoghi nell'anno scolastico 1941-42.

(2693)

(1) Con carte o tavole o disegni, ecc., a colori: 1 —

(2) Con carte o tavole o disegni, ecc., a colori: 1,10.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Attivazione di servizio telegrafico

Si comunica che il giorno 19 giugno 1942-XX è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale e telegrafica di Ronchi di Apuania, provincia di Apuania.

(2672)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Copertino (Lecce)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 29 aprile 1942-XX, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Copertino, con sede nel comune di Copertino (Lecce);

Dispone:

I signori Luigi Del Prete fu Giuseppe, Umberto Cosimo Raganato fu Giuseppe e geom. Donato Magno fu Bellisario sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Copertino, avente sede nel comune di Copertino (Lecce), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 giugno 1942-XX

V. AZZOLINI

(2588)

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Cabras, Narbolia e Uras, in provincia di Cagliari.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Vedute le proposte dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Dispone:

Sono confermati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate:

il signor Giovanni Atzori fu Francesco, per la Cassa comunale di credito agrario di Cabras (Cagliari);

il signor Giuseppe Cubadda di Giovanni, per la Cassa comunale di credito agrario di Narbolia (Cagliari);

il cav. Maurizio Dedoni fu Raimondo, per la Cassa comunale di credito agrario di Uras (Cagliari).

Il presente provvedimeno sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 giugno 1942-XX

V. AZZOLINI

(2591)

CONCORSI

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE

Graduatoria generale del concorso a otto posti di vice coadiutore in prova (gruppo B) nel ruolo di segreteria, indetto con decreto Ministeriale 31 dicembre 1941-XX.

IL MINISTRO PER LA CULTURA POPOLARE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 3, che approva i ruoli organici del Ministero della cultura popolare;

Visto il decreto Ministeriale 31 dicembre 1939-XVIII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio dell'anno successivo, con il quale fu indetto il concorso per otto posti di vice coadiutore in prova (gruppo *B*) nel ruolo di segreteria del Ministero della cultura popolare;

Visto il decreto Ministeriale 29 dicembre 1941-XX, con il quale fu nominata la Commissione esaminatrice del concorso predetto;

Visto l'art. 5 del R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27;

Considerato che attualmente esiste nel ruolo di segreteria una disponibilità di posti superiore al numero di quelli messi a concorso come sopra; e che, pertanto, può procedersi al conferimento di tutti gli otto posti, con riserva di anzianità ai fini della nomina e dell'intercalamento dei vincitori di altro concorso da indirsi, a suo tempo, per altrettanti posti, fra i combattenti;

Visti gli atti della Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito:

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito ai risultati del concorso a otto posti di vice coadiutore in prova (gruppo *B*) nel ruolo di segreteria di questo Ministero, indetto con decreto Ministeriale 31 dicembre 1939-XVIII:

COGNOME E NOME	Media prove scritte	Voto prova orale	Somma dei voti
1. Rigano Carmelo	8,516	7,81	16,326
2. Franceschelli Vincenzo	8,633	7,56	16,193
3. Amenta Filippo	8,20	7,94	16,14
4. Sarti Giuseppe	7,85	8,18	16,03
5. Maradei Walter	7,45	8,20	15,65
6. Zarbano Francesco (combattente).	8,283	7,33	15,613
7. Anzaldi Giovanni (combattente).	8,416	6,95	15,366
8. Muziarelli Luigi	8,233	7,10	15,333
9. Bacci Renato	8,30	7 —	15,30
10. Fontana Carlo	8,083	6,86	14,943
11. Battista Armando	8,35	6,56	14,91
12. Marinari Renato (combattente).	7,533	7,35	14,883
13. Berarducci Rosario (combattente, inval. di guerra)	7,45	7,20	14,65
14. Ragusa Vittorio	7,633	7 —	14,633
15. Mete Francesco	7,483	7,04	14,523
16 Di Caro Sebastiano	7 —	6,91	13,91
17. Casotti Umberto Maria	7,216	6,55	13,766
18. Scandura Antonino	7,383	6,38	13,763
19. D'Astore Alfonso	7,033	6 —	13,033

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1. Rigano Carmelo
2. Franceschelli Vincenzo
3. Amenta Filippo
4. Sarti Giuseppe
5. Zarbano Francesco, combattente
6. Anzaldi Giovanni, combattente
7. Marinari Renato, combattente
8. Berarducci Rosario, combattente, invalido di guerra.

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto, nell'ordine appresso indicato:

1. Maradei Walter
2. Muziarelli Luigi
3. Bacci Renato
4. Fontana Carlo
5. Battista Armando
6. Ragusa Vittorio
7. Mete Francesco
8. Di Caro Sebastiano
9. Casotti Umberto Maria
10. Scandura Antonino
11. D'Astore Alfonso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 giugno 1942-XX

Il Ministro: PAVOLINI

(2702)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.